



**Comune di Rho**  
Piazza Visconti, 23  
20017 RHO (MI)  
<http://www.comune.rho.mi.it>

-

## DATI DEL PROTOCOLLO GENERALE



c\_h264 - - 1 - 2019-07-22 - 0043878

### **RHO**

Codice Amministrazione: **c\_h264**

Numero di Protocollo: **0043878**

Data del Protocollo: **lunedì 22 luglio 2019**

Classificazione: **1 - 4 - 0**

Fascicolo: **2019 / 7**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, EX DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30 APRILE 2019.**

### **MITTENTE:**

SEGRETARIO GENERALE

Copia cartacea ai sensi dell'art. 3 bis commi 4 bis e 4 ter d.lgs. n.82/2005 di originale informatico conservato negli archivi del Comune di Rho.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del d.lgs. n.82/2005.

A norma dell'art. 3 del d.lgs. n.39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

Matteo Bottari;1;8522717



COMUNE DI RHO

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI  
NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI  
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO, EX DECRETO LEGGE N. 34  
DEL 30 APRILE 2019.**

## INDICE

<b>Art. 1</b>	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
<b>Art. 2</b>	Entrate oggetto della della definizione agevolata	Pag. 3
<b>Art. 3</b>	Istanza di adesione alla definizione agevolata	Pag. 3
<b>Art. 4</b>	Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata	Pag. 4
<b>Art. 5</b>	Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	Pag. 4
<b>Art. 6</b>	Perfezionamento della procedura: mancato, insufficiente o tardivo pagamento	Pag. 5
<b>Art. 7</b>	Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	Pag. 5
<b>Art. 8</b>	Procedure cautelative ed esecutive in corso	Pag. 5
<b>Art. 9</b>	Comunicazione dei dati da parte del concessionario	Pag. 5
<b>Art. 10</b>	Disposizioni finali	Pag. 5

**Articolo 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 15 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, disciplina la definizione agevolata delle entrate del Comune di Rho, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Sono ammesse alla definizione agevolata le ingiunzioni notificate negli anni dal 2000 al 2017 delle seguenti entrate:
  - le violazioni al Codice della Strada;
  - le entrate patrimoniali relative al pagamento di servizi a domanda individuale;
  - le entrate di natura tributaria e nello specifico Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed Imposta sulla Pubblicità (TOSAP ed ICP) ed Imposta comunale sugli immobili (ICI);
3. Ai fini del presente regolamento, per "Comune" si intende il Servizio che ha emesso l'ingiunzione.

**Articolo 2**  
**ENTRATE OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**  
**E IMPORTI DOVUTI**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica da parte del Comune di Rho, del Concessionario della Riscossione (Aipa spa e Maggioli Spa) o della società in house (Ge.Se.M. srl) delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme contenute nell'ingiunzione relative al capitale ed agli interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Articolo 3**  
**ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune apposita istanza entro il **31 ottobre 2019**.
2. L'istanza deve contenere:
  - a) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  - b) tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
  - c) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza;
  - d) l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4;
  - e) l'indicazione del numero di rate nel quale il debitore intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 8 (otto) rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **30 settembre 2021**;
  - f) l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
3. Il Comune e la società in house, ognuno per le entrate gestite, mettono a disposizione apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento con l'indicazione delle modalità di consegna. Non sono ammesse istanze su modulistica diversa.

**Articolo 4**  
**COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE**  
**ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Il Comune e la società in house comunicano al debitore l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o la società in house comunicano entro il **30 novembre 2019** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a) Versamento **unico**: entro il **30 novembre 2019**
  - b) Versamento in **due rate** di pari importo: entro il mese di novembre 2019, ed entro il mese di giugno 2020;
  - c) Versamento in **tre rate** di pari importo: entro il mese di novembre 2019 ed entro i mesi di giugno e dicembre 2020;
  - d) Versamento in **quattro rate** di pari importo: entro il mese di novembre 2019, entro i mesi di giugno, dicembre 2020 ed entro il mese di marzo 2021;
  - e) Versamento in **cinque rate** di pari importo: entro il mese di novembre 2019 ed entro i mesi di giugno, dicembre 2020 ed entro i mesi di marzo, giugno 2021;
  - f) Versamento in **sei rate** di pari importo: entro il mese di novembre 2019 ed entro i mesi di marzo, giugno, dicembre 2020 ed entro i mesi di marzo, settembre 2021;
  - g) Versamento in **sette rate** di pari importo: entro il mese di novembre 2019 ed entro i mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre 2020 ed entro i mesi di marzo e settembre 2021;
  - h) Versamento in **otto rate** di pari importo: entro il mese di novembre 2019, ed entro i mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre 2020, ed entro i mesi di marzo, giugno e settembre 2021;

La rata minima è pari ad € 50,00.

2. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d'interesse legale vigente senza punti percentuali di maggiorazione.
3. Non è prevista dilazione, quindi, il pagamento dovrà avvenire in un'unica soluzione, per importi inferiori ad € 100,00;
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
5. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

**Articolo 5**  
**DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI**  
**OGGETTO DI RATEIZZAZIONE**

1. La facoltà di definizione prevista dall'art. 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, dal concessionario o dalla società in house, ivi incluse le ipotesi di revoca della precedente definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2019.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

**Articolo 6**  
**MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO**

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

**Articolo 7**  
**DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI INCLUSI IN ACCORDI O PIANI DEL CONSUMATORE**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'art.2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del Capo II, sezione prima, della L. 3/2012. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti dal decreto di omologazione della proposta o del piano del consumatore.

**Articolo 8**  
**PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione agevolata.
2. Il Comune, il concessionario o la società in house relativamente ai debiti definibili, non possono avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

**Articolo 9**  
**COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO O SOCIETA' IN HOUSE**

1. Nel caso di somme relative a carichi affidati al concessionario od alla società in house, le modalità di gestione della definizione agevolata, termini per lo scambio dei dati relativi ai contribuenti interessati dalla procedura nonché tutte le informazioni utili sono concordate tra il Comune, il concessionario.

**Articolo 10**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. n. 34/2019 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato entro trenta giorni nel sito internet istituzionale del Comune.

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 49 del 28/06/2019, divenuto esecutivo in data 20/07/2019.

**Il Segretario Generale**  
**Matteo Bottari**

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da: Matteo Bottari;1;852271